



Repertorio N. 7235

Raccolta N. 6010

Verbale di Assemblea di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque ed il giorno trenta del mese di gennaio

30 gennaio 2025

In Amelia, via della Comunità Incontro n. 10, nella sede della Associazione di cui al presente verbale.

Innanzitutto a me dottor Massimo DONATI, Notaio in Spoleto, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto,

è comparso:

LOREFICE Giuseppe, nato a Pachino (SR), il 15 novembre 1945, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente sottoindicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Comitato Direttivo e come tale quale Presidente dell'Assemblea dell'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE Comunità Incontro" con sede in Amelia, (TR), Via della Comunità Incontro n. 10, numero codice fiscale n. 06368500580 R.E.A. n. TR-96377 - infra in breve anche "l'Associazione" - in forza dei poteri di legge e di cui al vigente Statuto sociale.

Il comparso LOREFICE Giuseppe, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, al fine di redigerne il relativo verbale all'Assemblea **straordinaria** degli associati della detta Associazione riunitasi in prima convocazione in questo luogo e giorno, alle ore 18 (diciotto) e minuti 0 (zero)

per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Modifica degli articoli 1) e 5) del vigente statuto
- 2) varie ed eventuali

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparso, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto sociale il quale

constatato:

- che l'Assemblea di cui al presente verbale è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale;

- che su n. 15 (quindici)

associati aventi diritto al voto, sono intervenuti, in proprio o per delega scritta acquisita agli atti della Associazione previa verifica fatta dal Presidente quanto alla loro validità, n. 8 (otto) associati;

- che per l'Organo amministrativo; tutti i componenti in carica;

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'Assemblea straordinaria degli associati della Associazione regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discu-

tere e deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del
Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale procede alla trattazione congiunta degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, avutane il consenso da tutti gli intervenuti ed all'uopo espone e da atto dei presupposti di fatto e di diritto della delibera proposta in particolare espone che, a seguito della Comunicazione pervenuta via pec in data 27/01/2025, inviata da Sezione RUNTS della Regione Umbria, è necessario modificare l'articolo 1) dello Statuto posto che detto articolo non contiene l'indicazione di "Ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." nonchè l'articolo 5) dello Statuto nella parte in cui prevede l'utilizzo della locuzione: "organizzazione non lucrativa di utilità sociale, afferente ad altra norma che pertanto va eliminata.

Il Presidente, a questo punto, da lettura agli intervenuti dello Statuto Sociale contenente le necessarie modifiche statutarie per la finalità che precede.

Terminata la sua relazione, il Presidente invita gli intervenuti a discutere in merito alla delibera proposta.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea degli associati ad esprimere il voto.

L'Assemblea con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano,

contrari nessuno

astenuti nessuno

secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera

1) di approvare le modifiche degli articolo 1) e 5) dello Statuto sociale proposte dal Presidente;

L'Assemblea degli associati conferisce all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, accertato il risultato delle votazioni, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trenta, quindi mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale che viene allegato sotto la lettera "A" da me Notaio al presente atto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Si invoca l'esenzione dal Bollo ART. 82 DLGS N. 117/2017

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente che, dichiarandolo conforme a volontà, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti quaranta nei modi di legge.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato da me Notaio a mano, questo atto occupa otto pagine di due fogli sin qui.

F.to: Loreface Giuseppe

F.to: Massimo Donati Notaio

REGISTRATO a Perugia, il giorno 04/02/2025 al n. 2769 Serie 1T.

Io sottoscritto dr. Massimo DONATI, Notaio in Spoleto, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, certifico che la presente è copia conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta.

Si compone di un foglio e di un allegato

Si rilascia per uso della PARTE

Spoleto, il giorno 4 febbraio 2025

All. "A" n. 6010 Race.

STATUTO

DELLA "ASSOCIAZIONE COMUNITA' INCONTRO ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 Costituzione e Sede

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 è costituito l'Ente del Terzo settore denominato "ASSOCIAZIONE COMUNITA' INCONTRO ENTE DEL TERZO SETTORE", "in breve denominata anche "ASSOCIAZIONE COMUNITA' INCONTRO E.T.S.", d'ora in poi associazione, fondata nel 24-Febb-1982, con sede sociale in Amelia, Via Della Comunità Incontro, 10, all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario ed esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 Ambito territoriale

L'Associazione opera nel territorio della Regione Umbria. Per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto, essa può operare anche su territorio nazionale ed internazionale.

ART. 5 Finalità dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

L'associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari esercitando le attività di prevenzione dalla droga e di studio delle sue cause, di recupero e di reinserimento di tossicodipendenti e di emarginati in genere, nonché lo sviluppo dell'istruzione e della cultura nei soggetti svantaggiati ed emarginati in genere individuati dai gruppi di appoggi, centri sociali e SERT:

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, nei seguenti settori della:

-assistenza sociale e socio sanitaria



recupero di persone con problemi di dipendenza da droghe, alcool, gioco, farmaci oltre all'assistenza e cura di patologie legate alla HIV e HCV e con problemi di natura psicologica. Aiutando tali soggetti, terminato il programma terapeutico, al reinserimento sociale;

-aiuti umanitari alle popolazioni colpite da eventi straordinari dando un supporto umanitario alle popolazioni dei luoghi colpiti da eventi catastrofici; in primo luogo assistenza e accoglienza nei centri a noi vicini, ai bambini e alle fasce sociali più bisognose;

-istruzione

promuovendo scuole ordinarie e la messa a disposizione di materiale/strutture per scuole dell'obbligo e secondarie con finalità professionali destinate alle persone colpite da problemi come sopra indicato;

-formazione

promuovendo gestioni di corsi di formazione professionale al lavoro con la creazione di operatori dei settori attinenti ai problemi di cui sopra, diretti esclusivamente alle persone dipendenti della Associazione;

iniziative e/o progetti in materia di formazione professionale ai soggetti svantaggiati assistiti;

-beneficenza

si promuovono forme di beneficenza con l'accoglienza di persone disadattate in attesa di collocazione da parte di enti pubblici e l'accoglienza di persone colpite dalla tossicodipendenza che non hanno nessun tipo di aiuto finanziario. Borse di studio per ospiti che hanno terminato il percorso terapeutico comunitario necessarie per iniziare qualche tipo di attività;

-le attività direttamente connesse con le finalità suindicate avvalendosi di mezzi di informazione, televisivi e audiovisivi, per sensibilizzare ai problemi: in particolare la creazione di un giornale specifico che tratti i problemi attinenti alla tossicodipendenza, in generali redatti, in massima parte, da persone che hanno terminato il percorso comunitario e che, perciò, possono dare un sostanziale contributo preventivo; oltre a ciò attività a mezzo televisivo con emittenti vicini ai nostri problemi per sensibilizzare agli stessi problemi dei soggetti assistiti e divulgare quanto più possibile la nostra metodologia e il nostro stile di vita;

-convegni:

la promozione di convegni con le istituzioni pubbliche e private con la partecipazione di alte

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

personalità del mondo della medicina, della cultura per la conoscenza delle più recenti metodologie attinenti alla cura di malattie legate alla tossicodipendenza e problemi ad essa connessi. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE".

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione per attività afferenti ai propri scopi istituzionali:

- Può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da Soci e da non Soci;
- Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- Può acquistare e/o affittare beni immobili, automezzi, macchine e attrezzi di lavoro utili alla realizzazione delle attività sociali;
- Può stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, nonché di studi specifici e di consulenze, con le limitazioni previste dall'art. 36 "risorse" del codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni;
- Può aderire ad altre associazioni o consorzi che abbiano obiettivi affini agli scopi dell'Associazione stessa, previa apposita deliberazione dell'organo amministrativo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuative e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

TITOLO II SOCI

ART. 6 Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

La qualifica di Socio è a tempo indeterminato.

I Soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun Socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro dei Soci, Libro dei verbali dell'Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota annuale. È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

L'ammissione dei Soci avviene a richiesta individuale mediante presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo che è l'organo preposto a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere previsto che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione od il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera ed egli può esercitare i relativi diritti solo dopo che abbia versato la quota associativa, il cui termine è fissato in giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione di ammissione.

L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota; in caso di mancato

versamento nei termini, salva diversa deliberazione dell'Organo amministrativo, quest'ultimo non eseguirà l'annotazione sul Libro dei Soci. Per gli esercizi successivi i Soci che intendono rinnovare la loro adesione devono versare la quota associativa per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

il nuovo anno entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno. Il mancato versamento entro detto termine della quota associativa determina la decadenza da Socio.

La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale provvedimento di rigetto e comunicarlo per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o pec idonee ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne ed eserciterà il diritto di voto in assemblea.

ART. 7 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, per il mancato pagamento della quota sociale per un anno;
- c) espulsione, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, per indegnità e per attività contrarie alle finalità dell'Associazione.

Nel caso vengano meno le cause di esclusione, il Socio può essere riammesso.

ART. 8 Dimissioni dei Soci

Le dimissioni vanno presentate con lettera raccomandata o pec al Presidente, il quale le sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine le dimissioni si intendono tacitamente accolte.

TITOLO III ORGANI

ART. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo, qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea dei Soci;
- il Revisore legale, qualora obbligatorio per legge o se nominato



dall'Assemblea dei Soci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano alle sue riunioni ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di Socio minorenni si applica l'art. 6 comma 5 del presente Statuto.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la definizione delle scelte di politica culturale dell'Associazione.

ART. 11 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria o straordinaria, dal Presidente con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un quinto dei Soci. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora e dell'eventuale data di seconda convocazione inviato ai destinatari a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inviata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal Socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma, con preavviso di cinque giorni.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve intercorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei Soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere

Handwritten signature: Giuseppe



Handwritten signature: Perleant

documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

ART. 12 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Ogni socio ha diritto di voto. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con almeno il 20% dei Soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente da altro Socio, con esclusione dei Soci componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Socio non componente il Consiglio Direttivo può rappresentare per delega non più di tre Soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto fra i Soci dall'Assemblea stessa e verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13 Forme di votazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea vota di norma per alzata di mano. Su richiesta di almeno il 20% dei presenti, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali o per argomenti di particolare importanza o riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo ed i membri dell'organo di controllo non hanno diritto di voto.

ART. 14 Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il Collegio dei Revisori;
- d) approva i bilanci consuntivi e di previsione;
- e) delibera sulle linee programmatiche generali dell'Associazione;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- h) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
- i) delibera sull'esclusione dei Soci, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 Elezione, composizione e durata del Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, scelti in maggioranza tra gli associate, con possibilità di riconferma.

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i Soci a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria. Le preferenze devono essere espresse limitatamente al numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, comunque in numero dispari. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri possono essere riconfermati. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico perché dimissionari, espulsi o decaduti, la sostituzione potrà avvenire attraverso nuova nomina da parte dell'assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

Qualora i Consiglieri da sostituire siano in numero superiore alla maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso decade ed il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea;

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

- approvare i progetti di bilancio consuntivo e preventivo di ciascun anno;
- comunicare il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori e, successivamente, sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- sovrintendere all'attività dell'Associazione e sorvegliare sul suo andamento;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione;
- revisionare l'elenco dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- redigere regolamenti interni per particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto;
- nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- individuare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione.

Gli incarichi di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali.

Il Tesoriere tiene l'Amministrazione e la contabilità dell'Associazione secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Si occupa della tenuta dei libri contabili e firma tutti i documenti contabili, comprese le disposizioni di pagamento.

ART. 17 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

ART. 18 Compiti del Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Ne dirige l'attività e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

ART. 19 Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Dura in carica un triennio e decade, comunque, con il Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20 Elezione dell'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in numero di tre membri effettivi e un supplente, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice civile, altresì può essere nominato un organo di controllo monocratico, oltre un supplente, in tal caso ambedue devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2 del codice civile. L'organo di controllo dura in carica tre anni e decade, comunque, con il Consiglio Direttivo.

I suoi membri sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

ART. 21 Compiti dell'Organo di Controllo

È compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Manfredi

Luca



Luca

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
- L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ai quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 22 Organo di revisione

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo, ai sensi del comma 6 art. 30, Legge 117/2017, può essere chiamato ad esercitare la revisione legale. L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V FINANZE E PATRIMONIO

ART. 23 Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 24 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

- dalle quote sociali ordinarie annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari dei Soci, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei Soci;
- da contributi di pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in genere;
- da lasciti di terzi e Soci, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le quote sociali ordinarie devono essere pagate entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso.

TITOLO VI LIBRI SOCIALI E BILANCIO

ART. 25 Libri sociali e Registri

L'Associazione deve tenere:

- il Libro dei Soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 26 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del progetto di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il progetto di bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Socio, tramite preavviso, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio, approvato dall'Assemblea dei Soci, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO VII NORME FINALI E GENERALI

ART. 27 Clausola arbitrale

M. J. S.

22



Carletti

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Terni.

ART. 28 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di tre quarti dei Soci, sia in prima che seconda convocazione. L'Assemblea stessa contemporaneamente allo scioglimento nomina uno o più liquidatori ed il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigenti in materia.

Loefee Joseph

Loefee



Io sottoscritto Dottor Massimo Donati, Notaio in Spoleto,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art.
68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale
rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la
presente copia su supporto informatico è conforme al documen-
to originale formato su supporto cartaceo conservato nella
mia raccolta.

Spoletto, 4 febbraio 2025